**Schema di regolamento per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi la Corte di Cassazione**

**Comune di ….**

[Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento* 2](#_Toc117505664)

[Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata* 2](#_Toc117505665)

[Articolo 3 – *Presentazione della domanda e versamento* 4](#_Toc117505666)

[Articolo 4 – *Sospensione del processo e diniego della definizione* 4](#_Toc117505667)

### Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione nei quali il Comune o il concessionario dei tributi comunali è risultato totalmente o parzialmente soccombente nei gradi di giudizio di merito.

2. Ai fini del presente regolamento per “Ente” si intende il Comune nel caso di gestione diretta del tributo o il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a società *in house* o a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[[1]](#footnote-1).

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

### Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata:

a) le controversie tributarie pendenti alla data del 16 settembre 2022[[2]](#footnote-2) innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Ente risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della lite non sia superiore a 100.000 euro;

b) le controversie tributarie pendenti alla data del 16 settembre 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Ente risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della lite non sia superiore a 50.000 euro;

2. Nel caso di pendenza di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere a) e b) e del successivo comma 8, si tiene conto dell’esito del giudizio di primo grado.

3. Il valore della lite, da assumere per la definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado[[3]](#footnote-3), al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all’irrogazione di sanzioni il valore della lite è dato dall’ammontare delle sanzioni. Il valore della lite è determinato con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, anche nelle ipotesi di ricorso cumulativo o collettivo[[4]](#footnote-4).

4. Le controversie di cui al comma 1, lettera a) possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del precedente comma 3.

5. Le controversie di cui al comma 1, lettera b) possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del precedente comma 3.

6. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al comma 1 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso, le spese del giudizio definito restano a carico della parte che le ha anticipate.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 2, dell’articolo 3, del presente regolamento.

8. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio, non è prevista la possibilità di definizione.

### Articolo 3 – *Presentazione della domanda e versamento*

1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con il pagamento, in un’unica soluzione, degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

2. Entro il termine di cui al comma 1, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

3. Il Comune predispone apposito modello di domanda per la definizione delle controversie, la quale dovrà essere presentata all’Ente tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata nella comparsa di risposta di primo grado, o altro indirizzo individuato nel modello stesso di domanda. Il modello di domanda verrà reso disponibile dall’Ente sul proprio sito internet. Unitamente alla domanda dovranno essere trasmessi copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato.

4. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nell’articolo 2, commi 4 e 5. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

5. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi comprese le statuizioni sulle spese di lite.

### Articolo 4 – *Sospensione del processo e diniego della definizione*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

2. L'eventuale diniego della definizione va notificato dall’Ente al soggetto di cui all’articolo 2, comma 4 del presente regolamento, entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1 del presente regolamento, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

1. Nel caso di affidamento in concessione, il soggetto legittimato a stare in giudizio è il concessionario stesso, e non il Comune. Tra le tante, Cass. nn. 15408/2022, 13633/2020 e 11516/2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Conseguentemente non possono essere definitive le controversie per le quali alla data del 16 settembre 2022 pendeva il termine per la proposizione del ricorso, senza che questo sia stato notificato all’Ente. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si precisa che l’importo della lite non corrisponde sempre all’ammontare dell’imposta, o delle sanzioni nel caso di impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, pretesa con l’accertamento tributario, in quanto occorre tener conto dell’importo effettivo in contestazione, nel caso di impugnazioni parziali, o di rideterminazione parziale della pretesa nel caso di rettifica dell’atto di accertamento. Inoltre, il valore della lite deve essere calcolato con riferimento alla lite pendente, e quindi non occorre considerare gli importi coperti da giudicato interno, od oggetto di accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale che non hanno riguardato l’intera pretesa avanzata dall’Ente. [↑](#footnote-ref-3)
4. Invero, la normativa, nel dettare la definizione di valore della lite non opera un rinvio all’art. 12, d.lgs. 546/1992, ma all’art. 16, comma 6, legge 289/2002. Quest’ultima disposizione prevede che «*per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento* ***a ciascun atto introduttivo del giudizio****, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicato*». Il dato letterale farebbe intendere che il valore della lite sia dato, nel caso di ricorsi collettivi o cumulativi, dalla sommatoria dell’imposta dei vari atti impugnati. Tuttavia, proprio con riferimento alla definizione delle liti disciplinata dall’art. 16, legge 289/2002, l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 12/E del 2003, ha ritenuto che la determinazione del valore della controversia deve essere effettuata con riferimento a ciascun atto impugnato, trattandosi comunque di liti autonome. Il riferimento in norma all’atto introduttivo del giudizio rende, poi, del tutto irrilevante, l’eventuale riunione dei ricorsi disposta dal giudice tributario, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 546/1992. D’altro canto, anche ai fini del calcolo del contributo unificato, nel caso di ricorsi cumulativo o collettivi, questo va calcolato considerando gli scaglioni per singolo atto, e non per la sommatoria degli stessi (sul punto, si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2016).

Ad ulteriore conforto di quanto sostenuto, si precisa che lo stesso articolo 5 della legge 130/2022, precisa al comma 8 che “*per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato*”. [↑](#footnote-ref-4)